

ALL. 3

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO Provincia di Pescara

CAPITOLATO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE PULITURA, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI STRADALI

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria e/o ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri stradali, come di seguito specificate.

Il servizio deve essere attivo, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Ai fini di cui alla presente procedura si definisce:

- “servizio di ripristino”, attività di ripristino in situazione di emergenze e successivo eventuale ripristino dello stato dei luoghi mediante riparazione dei danni alla sede stradale e sue pertinenze;
- “servizio di ripristino post incidente” attività, esplicita in situazione di emergenza, di ripristino delle condizioni di transitabilità della sede stradale mediante uno o più operazioni e/o il ripristino della segnaletica, dei dispositivi di protezione e/o delle pertinenze alla strada indispensabili per garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;
- “servizio di ripristino stato dei luoghi”, attività ripristino dello stato dei luoghi della sede stradale e/o delle sue pertinenze danneggiati a seguito di incidente mediante riparazione dei danni alle strutture, agli impianti, opere d'arte, segnaletica stradale, nonché di ogni altra opera complementare alla strada;
- “strada”, area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, c. 1, del D. Lgs. n° 285/92);
- “pertinenze”, aree o manufatti a servizio della sede stradale quali, scarpate, trincee, relitti, tombini, ponti, sovrappassi, sottopassi, etc. ove possono essere collocati opere d'arte e/o impianti funzionali all'uso della strada;
- “incidente”, l'avvenimento inatteso conseguente alla circolazione stradale che costituisce o produce un pericolo alla sicurezza delle persone e/o un danno alla sede stradale e sue pertinenze;
- “attività di ripristino”, attività varie finalizzate all'eliminazione di situazioni di pericolo lungo la sede stradale e sue pertinenze o di riparazione danni allo stesso, come sommariamente appresso indicato e oggetto del presente capitolato d'onere:
- limitazione dell'area di intervento mediante apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal D.M. 10/07/2002;
- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla strada;

- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- eliminazione di tutte le "insidie" (cocci di vetro, macchie d'olio, lamiere, pietrisco, ecc.) che potrebbero recare nocimento alla sicurezza nella circolazione stradale;
- lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecologico;
- aspirazione dell'emulsione risultante dal lavaggio finale del sedime stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- rimozione di veicoli incidentati, in sosta vietata e/o in abbandono;
- apposizione di segnaletica stradale per segnalamento incidente e/o condizione di pericolo;
- ogni altra operazione e/o attività residuale conseguente alla verifica di sinistro necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- gestione, controllo, smaltimento e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post-incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i;
- ripristino di danni sulla sede stradale, alle sue pertinenze o agli impianti di servizio ivi compreso la segnaletica stradale, le protezioni marginali, le recinzioni, gli impianti di illuminazione, ecc;
- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza (quale a mero titolo esemplificativo: transenne) per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordone stradali, alberature, ecc.).

In generale la concessione del servizio di ripristino prevede le seguenti prestazioni:

- "intervento standard", ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi di compromissione della sicurezza stradale (es. perdita di carburante, di fluidi, di materiali solidi, ecc.) attraverso l'attuazione di qualsiasi attività a ciò necessaria, ivi compresa l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale;
- "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di sinistri stradali o anche in assenza di sinistri stradali, che comporti la compromissione della sicurezza stradale determinata dalla perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti, attraverso lo svolgimento di qualsiasi attività a ciò necessaria;
- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico, eseguiti secondo quanto previsto nel capitolato speciale, sebbene in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici.

In tutti e tre gli scenari sopra indicati ("intervento standard" - "interventi con perdita di carico" - "interventi senza individuazione del veicolo responsabile"), se la segnaletica stradale, l'infrastruttura stradale e gli elementi di arredo urbano eventualmente presenti hanno subito un danneggiamento, l'operatore economico affidatario sarà tenuto al loro ripristino senza alcuna spesa da addebitare alla stazione appaltante.

Art. 2 - Costi del servizio

Il servizio in oggetto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione in quanto saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Art. 3 - Luogo di esecuzione delle prestazioni richieste

Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato tutte le "strade", le rispettive pertinenze e le opere d'arte (muri, tombini, ponti, sottopassi, sovrappassi, ecc.), la segnaletica orizzontale e verticale, nonché le piazzole di sosta, i relitti stradali afferenti le strade in possesso, in gestione e/o comunque all'interno del Comune di Città Sant'Angelo, anche se di proprietà di altri Enti Pubblici, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

La suddetta rete stradale potrà, in corso di esecuzione del servizio, subire modifiche in aumento od in diminuzione per effetto di competenze trasferite al Comune o dalla stessa trasferite ad altri Enti.

Art. 4 - Durata del servizio

Il servizio da affidare avrà la durata di anni quattro (mesi 48), decorrenti dalla data di efficacia dell'affidamento, anche in pendenza della stipula contrattuale.

Proroghe e rinnovi della validità della convenzione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se e in quanto consentiti dalla legge.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ed in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Capo II- Disposizioni specifiche

Art. 5 - Sede Operativa

L'affidatario potrà gestire il servizio in via diretta attraverso almeno una propria unità organizzativa aziendale dislocata sul territorio del Comune di Città Sant'Angelo o comunque, sul territorio compreso in un raggio di 30 km dal centro città, oppure potrà gestire il servizio per il tramite di almeno una azienda operativa esterna, da indicare nella lettere di manifestazione di interesse (via... e numero civico, città...), dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al servizio di ripristino post-incidente in modo da poter garantire tempi di intervento contenuti al massimo e comunque, salvo i casi di comprovata impossibilità, non superiori a quanto indicato al successivo art. 6.

Le sedi operative o centri logistici operativi potranno essere legati all'affidatario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, scongiurino il vietato subappalto e dovranno essere in possesso dei requisiti morali, tecnico professionali e organizzativi richiesti per l'espletamento del servizio. Le stesse sono deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività.

L'affidatario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno o 366 giorni in caso di anno bisestile, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post-incidente stradale.

Art. 6 - Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento

Gli interventi, da attivarsi attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica a numero verde in servizio 24 ore su 24 e/o attraverso sistemi di messaggistica istantanea quali WhatsApp o Telegram, per 365 giorni l'anno o 366 giorni, in caso di anno bisestile, possono essere richiesti:

- dal corpo di Polizia Municipale;
- dagli altri organi di Polizia;
- dal corpo dei Vigili del Fuoco;
- dal personale sanitario del servizio “118”;
- enti proprietari delle strade;
- dal personale del Comune di Città Sant’Angelo.

Nel caso in cui l’attivazione del servizio avvenga da personale terzo al Comune di Città Sant’Angelo, l’affidatario dovrà comunicare prontamente, a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo comandante.pm.csa@pec.it) l’avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo e comunque, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a 45 minuti.

L’affidatario dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune di Città Sant’Angelo possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l’affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico, sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell’esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato al Comune di Città Sant’Angelo per iscritto all’atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 7 - Modalità di attuazione del servizio

L’affidatario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune. Dovranno essere altresì dotati di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla ed ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell’intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Qualora espressamente richiesto, gli interventi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, così come gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere eventualmente posti sotto la direzione di operatori del Comune.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i; la tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa. Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura della Società affidataria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto delle norme seguenti:

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada, del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi “sversamenti”;

- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito, ecc., conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Ambiente e s.m.i.;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- utilizzazione di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal "Ministero dell'Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare" ed autorizzati dalla competente ASL.

In assenza dell'Organo di Polizia, ovvero del personale del Comune, l'affidatario si impegna, qualora si riscontrassero danni cagionati alle strutture stradali, a darne comunicazione immediata alla Centrale operativa, per il successivo inoltro dell'informazione all'Amministrazione Comunale.

In caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Art. 8 - Mezzi e strumentazione operativa

L'affidatario è obbligato all'utilizzo di idonei veicoli, anche polifunzionali, in misura necessaria alla tipologia e complessità dell'intervento per il quale è stato chiamato. I veicoli dovranno essere omologati, ove previsto per legge, ed essere equipaggiati per l'intervento in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale. In ogni caso i veicoli dovranno essere provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per consentire lo svolgimento di tutte le attività in tempi brevi, con la massima efficienza, efficacia e tempestività.

Esemplificativamente tutti i mezzi in dotazione debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio,
- b) possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune,
- c) essere equipaggiati con speciali attrezzature,
- d) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento anche in ordine al trattamento e gestione dei rifiuti.

Per i tratti di rete stradale a elevata operatività saranno impiegati mezzi che disporranno anche di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose, con sistema di "pulitura" e sanificazione batteriologica e chimica.

L'aggiudicatario deve fornire all'Ente procedente la mappatura della localizzazione dei "veicoli" operanti sulla rete stradale di competenza, le indicazioni del responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari anche degli organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la centrale operativa, ecc.

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori della ditta concessionaria, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.

Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'affidatario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di ripristino post-incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i

L'affidatario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs.152/2006, ad informare tempestivamente il Comune di Città Sant'Angelo, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

TITOLO II - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

Capo I - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore o affidatario

Art. 10 - Obblighi di diligenza, correttezza e buona fede

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino post incidente e del ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 11 - Osservanza di disposizioni e direttive

Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre disposizioni dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del disciplinare, dello stesso capitolato o di norme di Legge.

Art. 12 - Responsabilità dell'affidatario

Il servizio oggetto di appalto per il ripristino post-incidente e il ripristino dello stato dei luoghi è da considerarsi ad ogni effetto di legge di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neanche in pendenza di controversie giudiziali o stragiudiziali.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio (eccezion fatta per i casi di forza maggiore), ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione, l'Ente procedente potrà senz'altro sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 21.

Gravano esclusivamente sull'affidatario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio affidato di ripristino post-incidente e di ripristino dello stato dei luoghi.

L'affidatario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione procedente per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, l'affidatario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

L'affidatario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione procedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla

indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

L'affidatario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati. Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dall'appaltatore a soggetti diversi, purché qualificati; l'affidatario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14 - Personale addetto al servizio

L'appaltatore dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi.

Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

La ditta affidataria dovrà predisporre il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Non prevedendosi rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza perché trattasi di mera prestazione che si conclude in un brevissimo lasso di tempo, senza rischio di interferenza tra i dipendenti dell'impresa e quelli della stazione appaltante, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno pertanto previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze.

Art. 15 - Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

L'affidatario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 16 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

Il Comune di Città Sant'Angelo, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 informa l'affidatario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 17- Obblighi del Comune di Città Sant'Angelo

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune di Città Sant'Angelo si impegna a emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente, a tutti gli Organi di Polizia, Vigili del Fuoco e personale del servizio "118" che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;

Art. 18 - Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata del contratto di affidamento del servizio di ripristino de quo, l'affidatario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. A tale scopo, l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Capo II - Obblighi ed oneri a carico dell'Ente procedente

Art. 19 - Cessione dei diritti e delle azioni nascenti dal danno causato alla sede stradale

Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere né a carico del Comune di Città Sant'Angelo né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Città Sant'Angelo, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà l'affidatario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). L'affidatario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative- compagnie assicuratrici.

Per consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino sia post-incidente che dello stato dei luoghi l'Amministrazione cede, dunque, espressamente ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del c.c., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino.

In ogni caso, l'affidatario nulla avrà a pretendere dal Comune di Città Sant'Angelo qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti, per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Città Sant'Angelo e resteranno a carico dell'affidatario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto al Comune di Città Sant'Angelo, alle compagnie di assicurazione oppure al cittadino. Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del

servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

Art. 20 - Rapporto di incidente

L'Ente procedente si impegna a rilasciare all'affidatario, in tempi ragionevolmente brevi e comunque compatibili anche con le eventuali attività di polizia giudiziaria connesse al sinistro, copia del rapporto di incidente e ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art. 18.

L'Ente si impegna inoltre ad emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi e trasmettere all'affidatario, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

Gli Operatori di Polizia che procedono al rilievo del sinistro daranno atto, nelle relazioni del loro intervento, dell'orario di arrivo degli addetti alle operazioni di bonifica e, ove possibile, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività d'istituto, anche dell'orario in cui terminano dette operazioni.

TITOLO III - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE

Art. 21 - Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Ente procedente potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente procedente, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno dell'affidatario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Per inadempimenti particolarmente gravi, che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio), il Comune di Città Sant'Angelo potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione, oltre al risarcimento danni, da corrispondere nel termine di giorni 15 dalla messa in mora.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta il concessionario deve assicurare al Comune di Città Sant'Angelo, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - o incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - o incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico dell'affidatario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per inadempimento

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- a) fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- b) inadempienza delle obbligazioni o mancata esecuzione secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio stesso;
- e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione;
- f) abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio stesso;
- g) cessione del contratto o subappalto dello stesso;
- h) impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge e del presente capitolato che sia di gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto, sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto, con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 c.c., decorso il quale, perdurante l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto.

La cauzione prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione procedente.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice civile e a quella di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o p.e.c., che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto di affidamento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii

Art. 24 - Disposizioni anticorruzione

L'affidatario si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice

di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'Ente, pubblicato sul sito del Comune, sotto la sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'affidatario si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione e alla stipulazione e registrazione del contratto sono da intendersi a totale carico dell'affidatario.

Art. 26 - Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'ente e la ditta affidataria, il Foro competente è quello di Pescara.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice civile e alle norme vigenti in materia di sicurezza, strade, ambiente, ecc.